



CONVENZIONE

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI, (di seguito "UNIBA"), C.F. 80002170720, P.IVA 01086760723 con sede legale in Bari, Piazza Umberto I, PEC universitabari@pec.it., rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Stefano BRONZINI, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera *[indicare organo deliberante]* in data ...

E

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI FOGGIA (di seguito "Università"), C.F. 94045260711, P.IVA 03016180717, con sede legale in Foggia, CAP 71121, Via A. Gramsci 89-91, PEC protocollo@cert.unifg.it, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Lorenzo Lo Muzio, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del....., acquisito il parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del.....

di seguito indicati congiuntamente come "Parti" o singolarmente come "Parte"

VISTO

l'art. 55 del D.L. 9 febbraio 2012 "Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria", per il quale "Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca [...]";

l'articolo 4 dello Statuto dell'Università di Foggia, ai sensi del quale l'Ateneo, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani attraverso contratti e convenzioni per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse;

l'articolo 39 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari, ai sensi del quale l'Università "può stabilire rapporti di ricerca o di formazione universitaria e professionale con enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni";

PREMESSO CHE

- a) Le Parti intendono promuovere occasioni di scambio, aggiornamento e confronto professionale tra il personale tecnico-amministrativo dei rispettivi atenei;
- b) Il **job shadowing** rappresenta una modalità formativa e conoscitiva basata sull'osservazione diretta dell'attività lavorativa svolta da colleghi di altri atenei, utile a sviluppare competenze operative e gestionali;

- c) Ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Finalità

Le Parti, nel rispetto della propria autonomia, intendono instaurare una collaborazione su base non vincolante, con l'obiettivo di esplorare congiuntamente ambiti di comune interesse nel settore dell'elaborazione dati, della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica.

Attraverso questo accordo, le Università intendono favorire la sinergia e lo scambio di competenze e metodologie avanzate nei su citati settori. L'obiettivo primario è rafforzare le capacità tecniche e scientifiche di entrambi gli Atenei, contribuendo al progresso della didattica, della ricerca e dei servizi a supporto della comunità universitaria.

L'accordo non genera obblighi giuridici o impegni di esecuzione automatica, né per le Parti né per i loro rappresentanti, salvo quanto eventualmente e liberamente deciso attraverso accordi attuativi successivi.

Articolo 2 – Ambiti di collaborazione

La collaborazione potrà includere, su base volontaria e in funzione delle opportunità identificate di volta in volta dalle Parti:

- attività su Open Data e trasparenza;
- sviluppo di cruscotti di business intelligence e KPI;
- realizzazione di manuali, cataloghi, registri e strumenti per la gestione del dato;
- scambio di buone pratiche per la gestione di API e database;
- Elaborazione dati avanzata e modelli di sviluppo tramite l'intelligenza artificiale.

Le Parti potranno, a seconda delle rispettive opportunità e disponibilità, valutare di aderire a iniziative congiunte in tali ambiti. Le Parti non assumono obblighi reciproci vincolanti ma si dichiarano disponibili, in funzione delle rispettive valutazioni strategiche, a:

- promuovere attività di **job shadowing** come iniziativa di scambio di buone pratiche;
- condividere esperienze, conoscenze e strumenti relativi a digitalizzazione, gestione dei dati, API e open data;
- promuovere iniziative congiunte quali seminari, workshop o sperimentazioni su soluzioni innovative;

- valorizzare eventuali sinergie nelle rispettive competenze tecniche, scientifiche e professionali.

Qualsiasi forma di collaborazione concreta sarà avviata previa valutazione autonoma e formalizzazione tramite accordi specifici separati, che definiranno tempi, risorse, ruoli e obiettivi.

Articolo 3 – Modalità operative

Ogni attività sarà eventualmente oggetto di specifici accordi attuativi, da sottoscrivere solo se e quando ritenuto opportuno dalle Parti, nel rispetto delle rispettive esigenze istituzionali, tecniche e organizzative nonché dell'autonomia organizzativa e delle priorità operative di ciascuna Parte.

Tali accordi definiranno di volta in volta obiettivi, risorse coinvolte, eventuali contributi, tempi e modalità di esecuzione.

Articolo 4 – Referenti

L'Università di Bari indica quale referente della presente convenzione la Dott.ssa Rosa Ceglie, recapito e-mail rosa.ceglie@uniba.it, responsabile dello Staff Data Engineering della Direzione Generale Università di Bari

L'Università di Foggia indica quale referente della presente convenzione il dott. Costantino Dell'Oso, recapito e-mail costantino.delloso@unifg.it, Data Manager dell'Università di Foggia.

Eventuali relazioni di attività o valutazioni saranno redatte in modo congiunto su base volontaria, senza vincoli di approvazione.

I due referenti congiuntamente redigono un rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti tramite la sottoscrizione degli accordi attuativi e una relazione programmatica di attività futura, da sottoporre per valutazione ai rispettivi organi competenti ai fini dell'eventuale rinnovo o proroga dell'atto.

Articolo 5 – Titolarità dei risultati

Ciascuna Parte mantiene la titolarità dei risultati ottenuti autonomamente.

Nel caso di esiti derivanti da collaborazioni congiunte, le Parti valuteranno liberamente l'adozione di accordi specifici per disciplinare diritti di proprietà intellettuale, utilizzo e riconoscimento.

In mancanza di specifici accordi, l'uso interno e non commerciale dei risultati sarà libero, con obbligo di riconoscimento reciproco del contributo.

In caso di progetti svolti congiuntamente che generino risultati suscettibili di tutela (diritti d'autore, brevetti, ecc.), le Parti potranno valutare caso per caso l'opportunità di definire regimi di co-titolarità, con successivi accordi separati.

Articolo 6 – Obblighi di riservatezza

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione e conseguentemente si impegnano a:

- a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione.

Le parti s'impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione. In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.

Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili a persone esperte ed a chi operi nel settore, o lo diventino successivamente per scelta della persona che ne sia titolare, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

Le Parti, anche nella fase di attuazione della presente convenzione, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

Il titolare del trattamento dei dati è il Magnifico Rettore protocollo@cert.unifg.it

La violazione del Codice di comportamento o l'inosservanza delle misure di prevenzione di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione oggetto della presente convenzione, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno alla Parte lesa.

Articolo 8 – Durata della convenzione, procedure di proroga e di rinnovo e libera revoca

Il presente accordo ha durata triennale, con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione. Alla scadenza potrà essere, su valutazione autonoma delle Parti e senza alcun obbligo automatico:

- **prorogato**, mediante scambio di comunicazioni scritte tra i referenti;
- **rinnovato**, mediante sottoscrizione di una nuova versione aggiornata.

La mancata proroga o il mancato rinnovo **non comporta alcuna responsabilità né onere per le Parti.**

Ciascuna Parte potrà liberamente recedere in qualsiasi momento, mediante comunicazione via PEC. Il recesso non comporta responsabilità né obblighi per la Parte recedente e ha effetto decorso un periodo di 3 mesi dalla comunicazione.

In caso di scioglimento o recesso, le Parti si confronteranno per valutare la conclusione ordinata di eventuali attività già avviate.

Articolo 9 – Controversie

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione della presente convenzione.

Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della convenzione medesima sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

Articolo 10 – Sottoscrizione, registrazione e firma

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Eventuali imposte e bolli saranno assolti secondo quanto previsto dalla legge.

Il presente documento è firmato digitalmente da entrambe le Parti.

L'imposta di bollo in questi casi è assolta ai sensi del Decreto del Ministero per l'Economia e le Finanze del 17/06/2014 e sarà a carico di norma del contraente secondo quanto disposto per legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

luogo, data

UNIVERSITÀ DI FOGGIA

IL RETTORE

Prof. Lorenzo Lo Muzio

firmato digitalmente

UNIVERSITA' DI BARI,

IL RETTORE

Prof. Stefano Bronzini

firmato digitalmente